



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 8 giugno 2020
Prot. n. 058/20/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Nota INL n. 160/2020 – D.L. n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020 – Coordinamento con il D.L. n. 34/2020

Rendiamo noto che il 3 giugno u.s. l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la [nota in oggetto](#) con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle misure previste dal D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come integrate e modificate dal D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

In particolare, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 46 del D.L. n. 18/2020), l'Ispettorato ha, tra l'altro, precisato come al divieto di licenziamento è fatta salva *“l'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”*.

Sul punto, viene, però, chiarito come detta esenzione si applichi limitatamente al personale riassorbito.

In tema di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi (artt. 61, 62 del D.L. n. 18/2020), l'Ispettorato ha ribadito come, detto adempimento, debba essere assolto entro il 16 settembre p.v. in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata nell'ipotesi di rateizzazione.

Risulta, inoltre, prorogato al 31 agosto p.v. il termine relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

A tale ultimo proposito, l'INL ha confermato la necessità da parte degli Uffici di procedere, in ogni caso, alla *“formazione dei ruoli e all'affidamento degli stessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, privilegiando, come avviene ordinariamente, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione”*.

Analogamente si provvederà ad affidare i ruoli relativi alle somme residue di cui all'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 che non siano state versate nel termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca.

Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si dovrà tener conto del periodo di sospensione dei termini fino al 31 marzo 2020 di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020¹ secondo le diverse decorrenze legate all'adozione dei provvedimenti di



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

“lockdown”. Per tali adempimenti non trova, infatti, applicazione la sospensione di cui al comma 1 bis dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020.

Infine, relativamente alle deroghe introdotte dal “D.L. Rilancio” in tema di contratti a tempo determinato, l’INL ha chiarito come sia necessario che il contratto di lavoro:

- risulti in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi quelli stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);

- cessi entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto p.v. laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
Omero Marco Caparelli

ⁱ Il D.L. n. 9/2020 è stato abrogato dalla L. n. 27/2020 che tuttavia, all’art. 2, comma 2, ne fa “salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti”.